



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

***CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE***

***CRIMINALITA' E SOCIETA' A TERRALBA NELLA PRIMA
META' DELL'OTTOCENTO***

Relatore:
Prof. Giovanni Murgia

Tesi di laurea di:
Roberto Diana

Anno accademico 2006-2007

Indice

Premessa.....p. 3

Capitolo 1 – La Sardegna sabauda

1.1. Situazione della Sardegna nel 1720.....p. 4
1.2. Provvedimenti che possono aver causato fenomeni di criminalità.....p. 5
1.3. Criminalità e giustizia.....p. 7
1.4. Il “codice feliciano”.....p. 9

Capitolo 2 – Prima parte del processo

2.1. Il delitto e le querela contro Raimondo Pianti.....p. 12
 a) *Il delitto e l’incarica*
 b) *Prima querela contro Raimondo Pianti*
 c) *Inizio del processo*
 d) *Contraddizioni e smentite*
2.2. Sviluppo e prima sentenza.....p. 17
 a) *Qualità personali degli inquisiti.*
 b) *Arresto di Tuveri Folla*
 c) *Prima sentenza del Regio Consiglio*

Capitolo 3 – Seconda parte del processo

3.1. Il processo si riapre.....	p. 20
a) <i>Seconda querela</i>	
b) <i>Prima interrogazione di Serapio Salis</i>	
c) <i>La difesa</i>	
d) Arresto e interrogazione del Pianti	
3.2. Il “complotto Ghiani”.....	p. 25
a) <i>La svolta nel processo</i>	
b) <i>Seconda interrogazione di Serapio Salis</i>	
c) <i>L'accusa</i>	
d) <i>Relazione della difesa</i>	
3.3. Sentenza finale.....	p. 32
a) <i>Testimonianze a difesa del Pianti</i>	
b) <i>Esito della vicenda</i>	

Conclusioni.....	p. 36
-------------------------	--------------

Bibliografia.....	p. 37
--------------------------	--------------

Premessa

Ancora oggi in Sardegna si ha notizia di fenomeni criminali che sono caratteristici del contesto culturale, economico e sociale della nostra Isola. Questi fenomeni infatti sono spesso intrecciati con la cultura rurale e pastorale, che occupa da sempre un ruolo centrale e primario nell'economia e nella cultura. Lo si nota se si considerano i reati più comuni, come l'abigeato, l'omicidio, le rapine, le estorsioni, i sequestri di persona, ecc.. Ovviamente quando si cerca di capire le cause e le origini di tali fenomeni, si deve andare a cercare nella storia quelli che possono essere stati i momenti cruciali che hanno portato alla situazione attuale.

Uno di questi momenti è sicuramente il periodo sabauda, in cui i provvedimenti legislativi adottati dal Piemonte in campo economico, giuridico e sociale, si inseriscono con grosse difficoltà nel contesto sardo, caratterizzato da un'impronta feudale lasciata dalla lunga dominazione spagnola durata circa quattro secoli (XIV-XVII).

Vedremo quindi quali sono le caratteristiche principali di questo periodo storico, prendendo in esame gli anni che vanno dal 1800 fino alla "fusione perfetta" del 1848, ed esaminando la criminalità nella Sardegna e l'amministrazione della giustizia da parte dei Savoia.

Capitolo 1

La Sardegna sabauda

1.1. Situazione della Sardegna nel 1720

All'atto del trasferimento della Sardegna alla casa sabauda, nel 1720, l'isola si trovava in una condizione di grave arretratezza, sia del sistema politico che delle strutture produttive. Il livello culturale era estremamente basso, ed il sistema legislativo risultava essere arretrato ed anacronistico rispetto agli altri stati europei¹, che durante il Settecento infatti, iniziavano a superare le concezioni medievali del diritto.

Il sistema feudale, profondamente radicato dopo la lunga presenza spagnola, attribuiva le caratteristiche principali all'isola: la gran parte degli abitanti era costituita da pastori e agricoltori, il tasso di analfabetismo era altissimo e si parlava esclusivamente il dialetto locale; la terra era per la maggior parte comune e veniva usata o per il pascolo (*paberile*) o per la coltivazione di cereali (*vidazzone*) ad anni alterni. La legge fondamentale del regno era ancora la *Carta de Logu*, pubblicata intorno al 1390².

¹ A. BUCARELLI. *Criminalità e giustizia penale nella Sardegna del periodo sabauda*, Scuola Sarda Editrice, Cagliari, 1998.

² *Ibid.*

1.2. Provvedimenti che possono aver causato fenomeni di criminalità.

Al momento dell'acquisizione dell'isola, Vittorio Amedeo II assunse l'impegno formale di rispettare integralmente le leggi, i privilegi e gli statuti locali. Questo impegno fu tra le cause dell'immobilismo del governo sabaudo dei primi decenni. L'ottocento però si aprì con una grave crisi economica e produttiva che mise in ginocchio la popolazione delle campagne. Il governo allora, di fronte a questa situazione, riteneva che soltanto una profonda modificazione delle istituzioni sarde avrebbe portato allo sviluppo dell'Isola³.

Uno dei primi provvedimenti fu l'istituzione delle Prefetture, disposta con il Regio Editto del 1807, al fine di affermare la propria presenza in modo capillare su tutta l'isola, e soprattutto di limitare il potere della classe feudale, specialmente per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, in quanto le nuove istituzioni potevano giudicare in secondo grado le sentenze delle curie baronali.

Un altro provvedimento che intaccò radicalmente la società rurale sarda fu quello del 1820 di Vittorio Emanuele I, che promulgò il Regio Editto sopra le chiudende con il quale si riconosceva ai privati e alle Comunità di chiudere i loro territori. La riforma però aggravò i già preoccupanti disordini sociali. Infatti in primo luogo ne risultavano danneggiati i pastori, in quanto diminuiva la disponibilità dei pascoli aperti; e più in generale ne risentiva tutta quella parte di popolazione che prima poteva godere dei terreni di proprietà pubblica o privata che non fossero recintati, che venivano usati per usi civici come il pascolo, la

³ *Ibid.*

raccolta del legname e delle ghiande, ecc.; ovvero il cosiddetto diritto di ademprivio⁴ veniva profondamente limitato. Inoltre si verificarono innumerevoli abusi e violenze da parte dei ricchi proprietari a danno della povera gente; infatti dato che il disposto legislativo non indicava quali documenti fossero necessari per dimostrare la proprietà sui terreni, era sufficiente recingere un terreno per divenirne proprietario.

L'Editto iniziò ad essere applicato concretamente solo a partire dal 1830, ed è infatti da questo momento che si registrano episodi di violenza soprattutto da parte dei pastori che rappresenta forse la categoria maggiormente penalizzata. La repressione da parte dei Savoia fu durissima ma, come spesso accadeva, inefficace, in quanto non risolveva i problemi provocati dall'Editto.

Queste misure favoriscono la formazione di gruppi paesani sempre più potenti e spregiudicati. Questi ceti emergenti sanno trovare alleanze col potere politico centrale e gestiscono in prima persona il potere politico a livello locale. E' proprio di fronte a questa situazione che intere comunità si ribellano all'abuso, al ricorso alla forza e alle complicità e protezioni politiche che consentono l'arricchimento di alcuni a scapito di altri⁵.

Uno dei punti di insuccesso dell'editto è da ricercare nella posizione della casa sabauda, la quale non voleva apertamente mettersi contro la categoria che da secoli aveva il dominio in Sardegna, ovvero i feudatari. Infatti è solo col Regio Editto del 1836 che fu soppressa la giurisdizione feudale, attraverso un riscatto

4 M. DA PASSANO, "La criminalità ed il banditismo dal settecento alla prima guerra mondiale", in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità ad oggi. La Sardegna*, a cura di Luigi Berlinguer e Antonello Mattone, G. Einaudi Editore, Torino, 1998.

5 *Ibid.*

per ogni feudo. Successivamente furono definite le questioni concernenti l'importo del riscatto dei feudi.

Il governo piemontese stabilì un importo dei compensi da assegnarsi ai singoli feudatari largamente superiore al valore reale dei feudi⁶; e la liquidazione di questi gravava sui Comuni, vale a dire sul popolo, al quale furono imposti pesanti tributi. Alla base di questa decisione c'era l'idea che l'appoggio della classe feudale fosse indispensabile per consolidare il regime assoluto in Sardegna, e fu per questo che si adottò il sistema di riscatto dei feudi più vantaggioso per i baroni.

Anche questo provvedimento però, nonostante si ponesse come obiettivo quello di risolvere i problemi derivanti dal feudalesimo, ebbe come risultato immediato un peggioramento della situazione nelle campagne, che dovettero affrontare una povertà ancora maggiore.

1.3. Criminalità e giustizia.

Si può facilmente comprendere come questi cambiamenti radicali abbiano stravolto gli equilibri, se pur precari, che si erano consolidati dopo secoli di struttura feudale. E' in questo contesto che il quadro normativo dell'isola mostra tutte le sue debolezze. La situazione sarda è infatti innanzitutto caratterizzata dal cosiddetto "particolarismo giuridico". Questa espressione sta ad indicare che in una determinata sfera spazio-temporale vige un insieme di leggi tra loro incoerenti e disunite, come era appunto il caso della Sardegna⁷.

6 A. BUCARELLI, *Criminalità e giustizia penale nella Sardegna del periodo sabauda*, Scuola Sarda Editrice, Cagliari, 1998.

7 M. DA PASSANO, *Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823-1844)*, A. Giuffrè Editore, Milano, 1984.

Innanzitutto vigeva a titolo di diritto comune, come nel resto dell'Europa, il diritto romano, recepito dal XIII secolo, soprattutto sotto forma di consuetudini che le successive invasioni di Vandali, Goti e Arabi non avevano intaccato.

Una posizione importante nei gruppi di norme la occupava sicuramente il prodotto dell'attività legislativa dei *Giudici*, soprattutto la *Carta de logu* di Eleonora d'Arborea del 1392, che rappresenta una raccolta legislativa ispirata prevalentemente alla tradizione locale, anche se non mancano gli influssi continentali. Questa raccolta si era successivamente estesa su gran parte dell'isola. Poi con la conquista aragonese, la *Carta de Logu* era stata riconosciuta come diritto territoriale in tutta la Sardegna, escluse alcune città, come ad esempio Cagliari, Sassari, Alghero, Bosa, Iglesias, dove sopravviveva la legge statutaria dei comuni, sviluppatasi sotto l'influenza di Pisa e Genova nei secoli XIII e XIV⁸.

Inoltre va ricordata l'importante presenza del diritto feudale -potenziatosi durante la dominazione spagnola, periodo in cui si erano anche aggiunte le norme appositamente create per la Sardegna- del diritto delle corporazioni cittadine, e del diritto canonico, quest'ultimo conseguenza dei particolari legami della Sardegna col papato nei secoli XI-XIII.

Non va trascurata neanche la presenza di molteplici tribunali, e della conseguente difformità delle loro sentenze, ciò generava ovviamente incertezza sulla loro competenza.

⁸ *Ibid.*

1.4. Il “codice feliciano”

Era necessario quindi cercare di porre rimedio a questa situazione. Inizialmente però tutti i lavori si limitavano alla semplice raccolta dei materiali legislativi preesistenti, senza apporre nessuna caratteristica del moderno processo di codificazione.

Il lavoro più importante fu sicuramente quello che ebbe inizio nel 1823, quando il re Carlo Felice diede l’incarico ad un magistrato sardo, Costantino Musio, di avviare un lavoro di riordino e compilazione delle leggi sparse nei vari codici sardi. La fase di preparazione durò alcuni anni, poi il 16 gennaio 1827 vennero promulgate le Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna, raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M. il Re Carlo Felice che entrarono in vigore il 1° gennaio 1828 e conservarono la loro validità fino alla “fusione perfetta” del 1848.

Le “Leggi” si suddividono in due parti, la prima illustra le leggi civili e si occupa delle norme relative all’ordinamento giudiziario, la seconda tratta le leggi criminali codificando i singoli reati e disciplinando la procedura criminale.

A margine di ogni norma viene indicata la fonte da cui è stata tratta, oppure nel caso di norme nuove, viene indicato il nome di Carlo Felice. Conosciamo così le fonti di provenienza delle Leggi, ovvero la *Carta de Logu*, la legislazione spagnola e, in prevalenza, quella sabauda. Le norme nuove invece, sono per lo più copiate dalle Costituzioni Piemontesi del 1723 e del 1770, o anche da leggi straniere come i codici francesi o quello austriaco.

Questa presenza di influenze straniere manifesta l’intenzione di dare elementi di novità per la Sardegna, come dimostra ad esempio la decisione di abolire

l'*incarica* (la responsabilità degli abitanti di una comunità per i delitti commessi nei loro territori) e il *guidatico* (impunità concessa al reo che contribuiva alla cattura di un altro reo di uguale o più grave delitto). Così come l'abolizione della tortura, già disposta per altro con l'Editto del 2 febbraio 1821; la restrizione dei poteri discrezionali del giudice, e l'abolizione della fustigazione e del marchio per i ladri⁹, sono tutti esempi di fattori di novità.

Tuttavia però, sono ancora evidenti gli elementi che legano il codice feliciano ai sistemi d'*ancien régime*. Infatti le pene sono di regola molto severe, la pena di morte è prevista ancora per un elevato numero di casi; qualora la condanna capitale debba essere eseguita contro i nobili e i cavalieri è necessaria l'approvazione del re; in due casi è previsto che alla pena di morte si accompagni l'esemplarità; in alcuni casi è prevista l'esposizione alla berlina; in un caso è prescritto che il reo di furto commesso in quadriglia di più di cinque persone armate, sia condotto per le vie fin sotto il patibolo col laccio al collo ed il remo in spalla.

Le altre pene stabilite dal codice sono la galera, il carcere, la catena, la multa, l'esilio, l'interdizione dai pubblici uffici, la confisca dei beni, l'infamia e l'esposizione alla berlina¹⁰.

Altri elementi di arretratezza sono la differenza qualitativa che è prevista in relazione allo status personale del condannato; ad esempio alle persone appartenenti allo Stamento Militare, ai laureati, ed alle donne condannati alla

9 A. DURZU, *Cultura e amministrazione della giustizia nella Sardegna sabauda del Settecento*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari*, Nuova serie vol. XXVII -2004- Parte I, Cagliari, 2004.

10 A. BUCARELLI, *Criminalità e giustizia penale nella Sardegna del periodo sabauda*, Scuola Sarda Editrice, Cagliari, 1998.

galera, deve sempre surrogarsi la pena del carcere; ma soprattutto l'estrema timidezza del codice nel cercare di superare il particolarismo giuridico, trattandosi semplicemente di una raccolta delle vecchie norme già esistenti.

Si può dire però che il “codice feliciano” moderò il sistema penale dell'Isola, che da sempre era caratterizzato da un'impronta rigidamente repressiva, abolendo di fatto l'esasperazione delle pene corporali. Da quel momento in poi infatti, questo atroce sistema penale si trasformò e andò sempre più orientandosi verso l'alto compito della rieducazione e del recupero dei criminali¹¹.

11 A. DURZU, *Cultura ed amministrazione della giustizia nella Sardegna sabauda del settecento*, cit.

Capitolo 2

Prima parte del processo

Dopo aver brevemente spiegato il contesto storico di questa prima metà del XIX secolo, presenterò una causa criminale riguardante un omicidio avvenuto a Terralba nel 1827. Il processo durò ben dodici anni, infatti un altro dei problemi che il governo sabauda dovette affrontare fu la durata dei processi, che spesso si protraevano per lungo tempo.

2.1. Il delitto e la querela contro Raimondo Pianti

a) Il delitto e l'incarica

Il 14 agosto del 1827 nella Curia di Uras si presentano Antonio Concu e Barbara Peddoni per denunciare la morte di Francesco Concu¹², rispettivamente loro padre e marito, avvenuta nella notte del 12 agosto. Secondo il loro racconto il contadino Francesco Concu si recò nella sua vigna per custodire l'uva e i meloni

¹² cfr. Archivio di Stato di Cagliari (A.S.C.), *Reale Udienza (R.U.), Cause criminali*, classe III, serie II, fascicolo n° 5258, carta 5.

come aveva fatto molte altre volte. Al mattino seguente non vedendolo rientrare, il figlio Antonio si recò sul posto e lo trovò coricato in un angolo privo di vita.

Dopo l'una e mezzo circa tornò a casa riferendo la notizia alla sua matrigna Barbara Peddoni. Venne allora avvisato il Maggiore di Giustizia per eseguire tutti quei procedimenti che sono necessari in questi casi.

E' probabile che qualcuno andato lì per rubare l'uva e i meloni abbia incontrato la resistenza di Francesco Concu e l'abbia ucciso. Questa è la prima idea che i parenti della vittima si sono fatti riguardo l'accaduto, perché stando a quanto dicono sembra che Francesco Concu non avesse inimicizie o conti in sospeso.

Queste prime affermazioni risulteranno importanti, soprattutto quelle riguardo il fatto che non avesse dei nemici.

Il 14 agosto si attesta che nella causa non vi è nessun sospetto. Si notifica così l'*incarica*¹³ alla comunità di Terralba¹⁴.

b) Prima querela contro Raimondo Pianti

Dopo quasi un anno però, precisamente il 13 marzo del 1828, si presenta nuovamente Antonio Concu, il figlio della vittima, per presentare una cedola¹⁵ composta da tre articoli in cui dichiara di conoscere il nome degli autori del delitto. Vengono querelati infatti Raimondo Pianti e Giovanni Steri, entrambi di Terralba.

¹³ L'*incarica* venne abolita nel 1828 con l'entrata in vigore del Codice Feliciano. Si trattava di una multa in cui ricorrevano i Comuni rurali, oltre al risarcimento dei danni alla parte lesa quando, verificatosi un delitto nei propri territori, non procuravano l'accertamento e l'arresto dei delinquenti.

¹⁴ A.S.C., R.U., cl. III, serie II, fasc. n°5258, carta 6.

¹⁵ *Ibid*, carta 9.

Il primo articolo della denuncia recita che nella notte del 12 agosto del 1827 Raimondo Pianti e Giovanni Steri, furono visti dai testimoni nella siepe della vigna di Francesco Concu, appostati e facendo espressamente rumore, in modo che il Concu venisse loro incontro e si affacciasse per vedere da dove e da chi provenissero i rumori. Appena il Concu accostò, senza alcuna precedenza di rissa o parole, Raimondo Pianti gli sparò con una pistola che portava nelle mani. Il tutto accadde a luce di luna, che quella notte risplendeva, e a breve distanza dai testimoni.

Nel secondo articolo si dice che nella stessa notte dell'omicidio, Antonio Tuveri Folla di Terralba, confuso e sbigottito raccontò a quelli con cui conviveva d'essersi ritrovato presente a quell'omicidio, e d'aver visto Raimondo Pianti sparare, con la complicità di Giovanni Steri.

Il terzo articolo fornisce il presunto movente dell'omicidio. Ovvero in seguito a una rissa accorsa nell'anno 1827 fra Antonio Concu e Raimondo Pianti durante i pubblici balli; il padre di Antonio, ossia il defunto Francesco Concu, querelò criminalmente Raimondo Pianti, a causa della quale rimase alcuni mesi fuggitivo, e pagò una multa per le spese della causa e per l'offesa e i colpi dati ad Antonio Concu. Il Pianti allora, da quel momento in poi, considerò Francesco Concu suo nemico.

c) *Inizio processo*

Iniziò allora il processo a carico di Raimondo Pianti. Si chiamarono a testimoniare le persone che potevano provare la veridicità delle dichiarazioni di Antonio Concu della sua cedola del 13 marzo 1828.

Il 23 luglio dello stesso anno, Giuseppe Tuveri, soprannominato Nappa, dichiara di aver saputo che Raimondo Pianti era l'autore dell'omicidio. Disse di saperlo perché suo suocero viveva vicino ad Antonio Tuveri Folla, ed essendoci solo un muro che separa le due abitazioni, sentì Antonio Tuveri Folla proferire le seguenti parole: *“Oiammomia, ita arrori chi mi esti costau de mi essi incuntrau in cumpangia de Raimundu Pianti candu hadi sparau a Franciscu Concu”*¹⁶.

Antonio Tuveri Folla il giorno dopo nella stessa curia conferma questa versione¹⁷ e dichiara che la notte del 12 agosto del 1827 si presentarono a casa sua Raimondo Pianti, Giovanni Steri e Pietro Antonio Pinna con l'intenzione di andare a rubare nella vigna di Francesco Concu. Raimondo Pianti però, una volta arrivati, sparò all'improvviso e tutti scapparono in direzioni opposte.

Per quanto riguarda la rissa avvenuta tra il Pianti e Antonio Concu ai pubblici balli, c'è la testimonianza di Giuseppe Scintu del primo agosto 1828. Egli infatti conferma che in quella occasione Raimondo Pianti offese con dei pugni Antonio Concu, e che il padre di Antonio querelò il Pianti per questo fatto.

Insomma fino ad ora sembra che la vicenda sia chiara e che il tutto si debba risolvere in breve tempo. In realtà da questo momento in poi la causa prenderà una strada un po' contorta per via di alcune testimonianze che non confermano

¹⁶ “Che disgrazia è stata quella di essermi trovato in compagnia di Raimondo Pianti quando ha sparato a Francesco Concu”.

¹⁷ A.S.C., *R.U., Cause criminali*, cl. III, serie II, fascicolo n° 5258, carte 15 e 16.

questa tesi e soprattutto a causa di alcuni testimoni che contraddicono le loro stesse dichiarazioni precedenti. Fu così che la causa criminale durò ben dodici anni.

d) Contraddizioni e smentite

Infatti il 25 agosto del 1828 Pietro Antonio Pinna¹⁸, indicato da Antonio Tuveri Folla come uno dei complici del Pianti, dichiarava che nella notte dell'omicidio si trovava nella propria casa d'abitazione, e di non avere mai udito chi fosse l'autore del delitto.

Inoltre la persona da cui Giuseppe Tuveri Nappa -ovvero il suocero Raimondo Medda¹⁹- avrebbe saputo che Raimondo Pianti era l'autore del delitto, smentisce quanto detto dal genero e, il 29 agosto, dichiara di non aver mai parlato con Tuveri Folla dell'omicidio; dichiara poi di non ricordare di aver confidato a suo genero Tuveri Nappa di aver sentito Tuveri Folla, suo vicino di casa, proferire quelle parole in cui faceva il nome di Raimondo Pianti.

Il 19 settembre del 1828 Giovanni Steri, indicato come complice del Pianti sempre da Tuveri Folla, dichiara di non conoscere il motivo per cui è stato citato; di trovarsi nella notte dell'omicidio nella sua casa d'abitazione con il cognato Vincenzo Peddoni, e di non conoscere il nome di chi abbia ucciso Concu.

Lo stesso giorno Antonio Concu viene interrogato per ciò che riguarda le armi ritrovate in prossimità del cadavere, consistenti in una forchetta di ferro e uno schioppo. Nella sua prima comparsa del 14 agosto 1827 dichiarò che si trattava di

¹⁸ Ibid., carte 23 e 24.

¹⁹ Ibid. carte 25 e 26.

armi del padre, ma ora Concu dice di non essere in grado di stabilire se appartenessero al padre o meno, perché lui le teneva sempre nascoste nella vigna.

Questa precisazione rispetto alla sua precedente deposizione era necessaria in quanto il 14 agosto 1827 non esisteva nessun sospetto, ora invece si cerca di dimostrare la colpevolezza del Pianti, e quindi Antonio Concu aggiunge elementi (veri o falsi) per arrivare a ciò.

2.2 Sviluppo e prima sentenza

a) Qualità personali degli inquisiti

Per quanto riguarda le qualità personali degli inquisiti vengono interrogate le persone probe, imparziali, qualificate, e che hanno svolto pubblici impieghi a Terralba negli ultimi anni. Ad esempio Ciriaco Ghiani, Domenico Serra, Ignazio Marcias, Vincenzo Martis, Pietro Mura, Francesco Pinna, Gioachino Podda dichiarano tutti che “Raimondo Pianti è dedito al lavoro e partecipa alle funzioni di chiesa, ma è troppo bizzarro, di testa stravolta, onde perciò facile a commettere qualunque disordine. Tuveri Folla è sempre stato un uomo per bene ma negli ultimi tre o quattro anni frequenta brutte compagnie. Giovanni Steri e Pietro Antonio Pinna invece sono sempre stati reputati ladri e di cattiva fama, Pinna è considerato ozioso e provocativo”.

b) Arresto di Tuveri Folla.

A questo punto L'Ufficio Fiscale ordina di procedere all'arresto di Antonio Tuveri Folla, Raimondo Pianti, Giovanni Steri e Pietro Antonio Pinna in quanto

inquisiti di gravi delitti²⁰. Intanto la difesa del Pianti chiede che dagli atti si rilevi la sua innocenza, e perciò chiede di *inibirlo di molestia*²¹.

Infatti il 16 marzo 1831 a Sant'Antioco i Carabinieri Reali arrestano Antonio Tuveri Folla²² che viene interrogato a Cagliari il 20 aprile nelle Regie Carceri di San Pancrazio. In questa occasione capovolge completamente la sua versione e dichiara di non conoscere il motivo del suo arresto, di aver udito che gli uccisori di Francesco Concu sono Raimondo Pianti, Giovanni Steri e Pietro Antonio Pinna ma di non conoscerne il motivo. Inoltre dichiara che nella notte dell'omicidio si trovava in casa di suo cognato Luigi Caria e di essere rimasto lì per tutta la notte, senza che vedesse e incontrasse persona alcuna. Sempre stando a quanto dice Tuveri Folla, egli si allontanò da Terralba per stare dal fratello che da tempo viveva a Sant'Antioco, in quanto non poteva più procurarsi da vivere a Terralba.

A questo punto (siamo nel 27 maggio 1831), né i parenti di Francesco Concu e nemmeno la giustizia hanno potuto trovare ulteriori indizi o prove più soddisfacenti contro gli inquisiti, anche a causa del molto tempo trascorso. Si attende quindi la sentenza del Regio Consiglio.

c) Prima sentenza del Regio Consiglio

Questa arriva nel 29 novembre 1831 per Antonio Tuveri Folla e Giovanni Steri²³, in cui il Regio Consiglio per il primo dichiara *doversi rilasciare colle spese* dalle carceri in cui si trovava detenuto. Per Giovanni Steri dichiara *doversi*

²⁰ Ibid., carta 36.

²¹ L'*inibizione di molestia* consiste nel non perseguire ulteriormente l'imputato per quel reato.

²² A.S.C., R.U., *Cause criminali*, cl. III, serie II, fasc. n° 5258, carta 40.

²³ Ibid., carta 53.

rilasciare per quell'omicidio, però doversi contestare per le sue cattive qualità personali.

La sentenza che invece riguarda Raimondo Pianti, che nel mentre era fuggito da Terralba, arriva molto dopo, cioè nell'agosto 1833²⁴. Il Regio Consiglio ha dichiarato *doversi inibire di molestia colle spese*. Insomma le prove fornite negli atti della causa contro Raimondo Pianti non sono state sufficienti per condannarlo.

²⁴ Ibid., carta 54.

Capitolo 3

Seconda parte del processo

3.1. Il processo si riapre

a) *Seconda querela*

La causa però non finisce qui. Si può dire infatti che da questo momento in poi inizia la seconda parte della vicenda che, come già detto prima, è destinata a durare ancora tanti anni. Questo perché il 19 settembre 1834 viene presentata un'altra cedola contro Raimondo Pianti per l'omicidio di Francesco Concu formata da quattro articoli²⁵. I protagonisti di questa seconda parte sono i testimoni che, con le loro discutibili dichiarazioni, daranno molti elementi positivi alla difesa del Pianti.

Nel primo articolo della cedola si dice che nella sera del delitto Raimondo Pianti invitò due soggetti per fargli compagnia nella consumazione dell'omicidio, avendo loro promesso una ricompensa nel caso fossero andati, ed in caso contrario avendoli minacciati di vendicarsi.

Nel secondo articolo si dice che Raimondo Pianti avrebbe chiesto a due persone di difenderlo dall'imputazione di questo delitto, di cui egli è stato pubblicamente addebitato, promettendo anche per loro una ricompensa.

²⁵ Ibid., carta 55.

Nel terzo articolo si riferisce che Raimondo Pianti è una persona che da quattro e più anni ha fomentato discordie.

Infine nel quarto si sostiene che Raimondo Pianti sia stato un uomo che ha anche profanato la Chiesa, avendo deriso le persone devote, ed “azzardato nel Piazzale della Chiesa Parrocchiale di Terralba d’attentare al pudore di varie zitelle”.

Quindi si ricominciò a sentire tutti quei testimoni che potessero provare queste tesi. In effetti le prime testimonianze confermavano gli articoli dell’ultima cedola. In particolare il 20 gennaio del 1835 Agostino Serra²⁶ dichiara che in un giorno d’agosto, mentre si trovava in casa di Ignazio Ghiani nel rione di San Lucifero a Terralba, verso mezzogiorno arrivò Raimondo Pianti. Discorrendo tra una cosa e l’altra, quest’ultimo disse che aveva un gran desiderio di meloni, e che se ne trovavano nella vigna di Francesco Concu, e aggiunse che era intenzionato ad andarci per rubarne. Egli invitò anche lo stesso Serra, il quale però rifiutò, in quanto non incline a commettere questo tipo di azioni. Anzi tutti e due, Serra e Ghiani provarono a convincerlo a non commettere un tale gesto, ma Pianti disse loro che sarebbe andato a tutti i costi. Il mattino seguente Serra seppe dell’omicidio, ma solo dopo tanto tempo collegò le due cose e non ebbe più dubbio sul fatto che a commetterlo fosse proprio il Pianti.

Lo stesso giorno ci fu un’altra testimonianza importante; quella di Luigi Pinna²⁷. Egli dichiara che Raimondo Pianti per difendersi dalla diffamazione di essere il responsabile dell’omicidio, si presentò da lui dopo tre o quattro anni che

²⁶ Ibid., carte 69, 70, e 71.

²⁷ Ibid., carte 64, 65 e 66.

si era allontanato da Terralba, per chiedergli di testimoniare in suo favore. Pinna però rifiutò. Inoltre lo stesso Pinna in questa interrogazione dice di essere a conoscenza del fatto che il Pianti chiese lo stesso favore anche ad Antonio Pisanu, come infatti confermerà nella sua dichiarazione.

A conferma della testimonianza di Agostino Serra, c'è quella nel 21 gennaio di Ignazio Ghiani²⁸, ovvero colui che era presente nel momento in cui Raimondo Pianti invitò il Serra ad andare con lui nella vigna di Concu la notte dell'omicidio. Ignazio Ghiani però, oltre a confermare ciò che ha detto Serra nella sua interrogazione, aggiunge particolari importantissimi. Disse infatti di avere inteso da Francesco Putzolu che il suo servo Serapio Salis aveva visto e udito il Pianti uccidere Francesco Concu. Inoltre dichiarò che Pietro Antonio Pinna (ovvero uno dei presunti complici del Pianti), un giorno gli disse di aver incontrato Pianti, e che il Pianti gli disse le seguenti parole: *“Tui po unu nienti sesi andau in prasoni e ancora ses patendi, e deu mi seu sciaquau is manus de su sanguini de Franciscu Concu e seu in domu mia²⁹”*. Ghiani aggiunge anche che Raimondo Pianti avrebbe dato dieci scudi a Pietro Cruccu e Antioco Pisanu per dichiarare che nella notte dell'omicidio egli pernottò nella campagna e nel vigneto che essi avevano in custodia.

²⁸ Ibid., carte 78- 83.

²⁹ “Tu per un nulla sei stato in prigione e stai ancora soffrendo; e io, che mi son lavato le mani dal sangue di Francesco Concu, sono in casa mia”.

b) Prima interrogazione di Serapio Salis

Queste dichiarazioni vengono confermate dagli interessati per ciò che li riguarda, ovvero da Francesco Putzolu³⁰, Pietro Antonio Pinna³¹ e anche da Serapio Salis³². Quest'ultimo, il 28 giugno 1835, disse di aver visto chiaramente Raimondo Pianti con altre due persone nel luogo dell'omicidio, e di aver udito delle grida chiamare aiuto e fare il nome di Raimondo Pianti³³ seguite da uno sparo; aggiunge che queste grida erano di Francesco Concu perché ne ha potuto riconoscere chiaramente la voce.

Insomma dopo ben otto anni dall'omicidio spunta un testimone oculare. Fino ad ora l'unico testimone, Giuseppe Tuveri Nappa (quello della prima parte del processo), aveva infatti ritrattato la sua prima interrogazione, e non essendoci quindi stata nessuna prova convincente sulla colpevolezza del Pianti si era arrivati alla sua inibizione di molestia.

Ora si prova nuovamente a fornire delle prove, ma come vedremo, anche l'equilibrio di questa tesi è molto precario.

c) La difesa

Infatti, se prima sembrava che in un modo o nell'altro si sarebbe arrivati alla condanna di Raimondo Pianti, da questo momento in poi la vicenda prende una direzione opposta.

³⁰ A.S.C., *R.U.*, *Cause criminali*, cl. III, serie II, fascicolo n° 5258, carta 98.

³¹ *Ibid.*, carta 84.

³² *Ibid.*, carte 94, 95 e 96.

³³ Nell'interrogazione le parole riportate che si riferiscono alle grida sono "Agiutoriu agiutoriu, Arremundu Pianti, nottesta giai 'ndi ses beniu a sa tua, agiutoriu".

Il 14 luglio 1835 la difesa di Pianti presenta la copia autentica della sentenza del 1833³⁴ per cui l'inquisito fu inibito di molestia per l'omicidio di Francesco Concu. Poi aggiunge che nonostante il beneficio accordatogli, gli si dice che si va inquisendo nuovamente per la stessa causa, e che addirittura si debba procedere al suo arresto. Quindi, sempre secondo la difesa, il Pianti non può godere di quella libertà che la legge gli accorda; anzi, egli si trova fuori dal suo villaggio con massimo dispendio e gravissimo disagio. Per cui la difesa chiede di ordinare ai ministri di Terralba che non venga più molestato per quell'omicidio.

Inoltre la difesa anticipa un fattore che risulterà importantissimo in seguito, ovvero il fatto che coloro che hanno testimoniato contro il Pianti fossero suoi nemici, per via di una precedente causa in cui lo stesso Pianti avrebbe testimoniato contro qualcuno di essi, come nel caso di Luigi Pinna e Pietro Antonio Pinna. Così come pure si dichiarano nemici del Pianti Antioco Pisano, per essere stato citato in curia per una restituzione di una sella che apparteneva al Pianti.

d) Arresto e interrogazione di Pianti

Nonostante questa relazione della difesa però si procederà ugualmente all'arresto dell'inquisito.

Esattamente il 20 dicembre del 1836 Raimondo Pianti viene arrestato a Pirri³⁵. Venne individuato dai carabinieri una persona i cui connotati andavano d'accordo col ricercato, e una volta chiamato si diede alla fuga, e raggiunto dopo circa una

³⁴ A.S.C., *R.U.*, *Cause criminali*, cl. III, serie II, fascicolo n° 5258, carta 105.

³⁵ *Ibid.*, carta 115.

mezz'ora di distanza dal villaggio venne arrestato e messo nelle Regie Carceri di San Pancrazio. Insieme alla relazione di questo arresto i carabinieri allegano un certificato di Raimondo Pianti in cui si rileva la falsificazione del suo nome.

Dopo quasi un anno di carcere Raimondo Pianti veniva interrogato a San Pancrazio³⁶. E' il 13 febbraio 1837 ed egli dichiara di non conoscere il motivo della sua carcerazione; di trovarsi a Pirri perché era fuggito da Terralba sei mesi prima per paura di essere arrestato per l'omicidio di Francesco Concu nonostante fosse innocente. Non sa da chi possa essere stato ucciso il Concu e non ne conosce neanche il motivo. Inoltre dichiara di non aver mai avuto inimicizie con Francesco e Antonio Concu, ad eccezione di un disguido a parole con Antonio ai balli pubblici di Terralba. Riguardo le inimicizie con i suoi accusatori invece conferma tutto, dichiarando di non essere mai andato d'accordo con Antonio Tuveri Folla, Francesco Camedda, Giuseppe Scintu, Giuseppe Pilloni, Agostino Serra, Nicolò Ghiani, Francesco Putzolu, Giuseppe Tuveri Nappa, Luigi Pinna e Serapio Salis. Inoltre dice di non essere mai andato d'accordo con Giovanni Steri e Pietro Antonio Pinna e che quindi non è mai stato con loro nei territori di *Sa Ussa*.

3.2. Il “Complotto Ghiani”

a) La svolta nel processo

Alcuni giorni dopo, esattamente il 13 marzo 1837, a Terralba Pietro Cruccu³⁷ smentisce ciò che dice Ignazio Ghiani, e dichiara di non aver mai ricevuto alcuna somma di denaro per testimoniare a favore del Pianti. Aggiunge che Ghiani deve

³⁶ Ibid., carte 116 e 117.

³⁷ Ibid., carte 119 e 120.

aver preso un abbaglio. Anche la testimonianza di Battista Zedda³⁸ dà da sperare a Pianti, infatti dice di non conoscere l'uccisore di Francesco Concu ma che a diritto o a torto è stato imputato Raimondo Pianti. Non gli risulta inoltre che ci fossero delle inimicizie tra Pianti e Concu. Battista Zedda ha vendemmiato un paio di volte col Pianti.

b) Seconda interrogazione di Serapio Salis

Si può dire che il 24 Marzo del 1837 avviene la vera svolta della vicenda. Infatti questo giorno Serapio Salis, colui che fino ad ora risultava essere l'unico testimone oculare, dichiara fatti che non corrispondono alla sua precedente interrogazione³⁹. In questa occasione precisa di essere a conoscenza dell'omicidio perché intese lo scoppio dell'arma da fuoco; ma che non aveva potuto riconoscere nessuno, né vedere in quanti fossero. Inoltre non ricorda esattamente la data dell'accaduto, e dice che se nel suo primo esame lo depose avvenne perché ciò gli fu consigliato da Antonio Concu poco tempo prima che egli fosse esaminato, mentre si trovava in casa di Francesco Putzolu per caricare del vino.

Il giorno dopo, sempre Serapio Salis, stavolta nelle carceri per non aver detto la verità sotto giuramento, aggiunge particolari sulla vicenda che riguarda il suo incontro con Antonio Concu. Infatti dichiara che Concu gli aveva promesso una ricompensa per dire il falso. Per convincerlo gli disse che avrebbe testimoniato senza giuramento, e che altri testimoni avevano già dichiarato che lo stesso Salis aveva visto l'omicidio e che quindi rischiava il carcere se avesse detto il contrario.

³⁸ Ibid., carta 123.

³⁹ Ibid., carte 126, 127 e 128.

Inoltre aggiunge di non aver mai detto al Putzolu di aver visto l'omicida in faccia. Secondo il Salis ci sarebbe stato un accordo tra il Concu e il Putzolu per sostenere questa tesi.

Qualche giorno dopo il compagno di lavoro di Salis, ovvero Ciconi Pani⁴⁰, conferma questa ultima deposizione di Salis. Lui si trovava presente quando il Concu disse a Salis di confessare il falso, e dice che in cambio gli aveva promesso una botte di vino. Dopo non avendo più avuto modo di frequentare il Salis non sa se effettivamente gli sia stata data la botte o meno.

A questo punto bisogna cercare di capire se effettivamente sia avvenuto o meno questo colloquio in cui il Concu convince Salis a confessare il falso. Vengono interrogati allora Francesco Putzolu⁴¹, la moglie Priama Carta⁴², i figli Sisinnio e Luigi⁴³, e altre persone che hanno prestato servizio presso il Putzolu o come serve domestiche o come servi in campagna. Nessuno di loro però ha mai visto il Concu e il Salis affrontare quel discorso.

c) *L'accusa*

L'accusa, il 24 agosto 1837⁴⁴, ritiene che da questi atti risulta che Raimondo Pianti di Terralba la notte del 12 agosto 1827 in complicità di altri uccise con sparo d'arma da fuoco Francesco Concu nella sua vigna posta nella regione denominata *Sa Ussa*, avendogli procurato una ferita mortale nella parte superiore

⁴⁰ Ibid., carta 136.

⁴¹ Ibid., carte 146-149.

⁴² Ibid., carta 166.

⁴³ Ibid., carte 178 e 179.

⁴⁴ Ibid., carta 181.

dell'ipocondrio sinistro, che penetrando nella cavità naturale e fendendo la parte superiore del gran labo del fegato ed il ventricolo, morì dopo pochi momenti.

Intanto il 27 gennaio 1838, Raimondo Pianti viene nuovamente sentito nelle Regie Carceri di San Pancrazio⁴⁵, anche in questa occasione conferma la sua innocenza, e aggiunge stavolta di non ricordare di aver mai avuto screzi con Antonio Concu nei pubblici balli.

d) Relazione della difesa

Il 13 febbraio 1838 la difesa presenta una lunga relazione⁴⁶ che per la sua importanza riporterò per intero, anche perché ci permette di fare il punto di tutta la situazione:

“La mattina del 13 agosto 1827 si trovò ucciso Francesco Concu. La moglie e il figlio dissero di non poterne presumere gli autori perché il Concu non aveva inimicizie.

Soltanto sette mesi dopo si ripresentarono il figlio e i generi di Concu accusando dell'omicidio Giovanni Steri e Raimondo Pianti. Per stabilire la causa del delinquere supposero che quest'ultimo avesse due anni prima disputato nei balli con Antonio Concu.

In questo fatto immaginario che non si riuscì a giustificare ne con atti ne con testimonianze, fondarono i querelanti l'inimicizie del Pianti col loro genitore dimenticando quanto avevano dichiarato sette mesi prima.

⁴⁵ Ibid., carta 182.

⁴⁶ Ibid., carta 184.

Ugualmente fallita andò la materia dei querelanti proposta nella cedola del 13 marzo 1828 in odio del Pianti e di Steri. Volle Giuseppe Tuveri Nappa formulare la vedute degli accusatori ma fu smentito dal suocero Raimondo Medda il quale rotondamente negò di aver udito il Tuveri Folla prorompere i clamorosi lamenti relativi all'omicidio del Concu, ne si ricordò di avere mai fatto simile confidenza al suddetto Tuveri Nappa di lui genero.

Più stravagante si mostrò Tuveri Folla, il quale per accusare il detenuto Raimondo Pianti, Giovanni Steri e Pietro Antonio Pinna, non dubitò di complicare se stesso, come al suo esame del 24 luglio 1828. Ma in seguito, vedutosi arrestare ritrattò il tenore della sua precedente deposizione.

Egli (Tuveri Folla) frattanto fu accusato dal fisco che provvide al di lui arresto, sebbene il Magistrato reputandolo probabilmente scimunito abbia invece pronunciato il di lui rilascio. Anche il Pianti in vista della nessuna risultanza venne posteriormente inibito di molestia con declaratorio del 4 agosto 1833.

Dopo essere stato il detenuto definitivamente inibito di molestia non doveva aspettarsi che si fosse nuovamente inquisito contro di lui per lo stesso delitto. E si ingannò perché non previde che Vitto Ignazio Ghiani redarguito di tante grassazioni ed omicidi riacquistasse la libertà.

Aveva il Pianti testimoniato contro di lui nella grassazione commessa a pregiudizio di Giuseppe Porcedda e del prete Lonis di Terralba e perciò appena uscito di carcere non pensò che a vendicarsene.

Unito col padre, Nicolò, col cognato Agostino Serra, con Pietro Antonio Pinna, con Giuseppe Mannai e con Luigi Pinna, soci tutti del complotto Ghiani suscitarono lo spirito assopito dei Concu.

Così animato Antonio Concu riassunse le istanze in comparsa del 11 settembre 1834 proponendo nuovi incombenti e somministrando come testi gli stessi del complotto Ghiani.

Si assunsero le nuove informazioni dal delegato Ghiso in casa di Francesco Putzolu che era in quel tempo Maggiore di Giustizia, coinvolgendo il suo servo Serapio Salis. Antonio Concu si conciliò pure il favore del delegato Ghiso con la cessione della di lui migliore vigna.

Erano però notoriamente inconcludenti anche le deposizioni di Francesco Putzolu e Serapio Salis. Perché tacquero per tanti anni?

Il motivo di tale silenzio si capisce dall'ingenua ritrattazione che lo stesso Salis faceva il 25 marzo 1837, le cui circostanze furono confermate dal Pani.

Del resto che lo spirito di intrigo e di vendetta e non l'amore della verità e della giustizia abbia diretto e prolungato il presente processo contro il detenuto lo dimostrano ad evidenza i seguenti capi di difesa.

1. E' vero che gli atti compilati dal delegato don Francesco Ghiso li compilò in casa di Francesco Putzolu che era nel 1835 Maggiore di Giustizia di Terralba, alla quale casa frequentemente si recava Antonio Concu trattenendosi pendente informazioni in lunghi e segreti colloqui col delegato Ghiso e col Maggiore Francesco Putzolu.

2. *Francesco Putzolu è nemico del Pianti dal luglio 1834 per avere in un giorno di quel mese disputato con Priama Putzolu di lui nipote chiamandola ladra e puttana del delegato don Francesco Ghiso, come lo era, e per avere pure contrastato nelle aie comunali con lo stesso Putzolu perché non faceva contenere i figli che molestavano le aie vicine tirando pietre e facendo altri insulti, per le quali cause si inimicò egli col Pianti.*

3. *E' vero che per avere il detenuto servito di testimonio fiscale nella causa di grassazione commessa a Terralba a pregiudizio di Giuseppe Porcedda e del Sacerdote Lonis contro i detenuti ed imputati di tali delitti Vitto Ignazio Ghiani, Giuseppe Mannai, Luigi Pinna e Pietro Antonio Pinna, questi tutti e Nicolò Ghiani padre di Vitto e Agostino Serra cognato del medesimo, dichiarandosi nemici acerrimi del detenuto.*

4. *Luigi Pinna e Agostino Serra sono pure nemici personali del Pianti, il primo per averlo creduto autore della diffamazione di gravidanza furtiva a disonore della di lui figlia Margherita, ed il secondo per essere stato dal detenuto colto nel marzo 1834 avvelenando le acque del fiume de Sa Mossa de S'arrendu e per questo arrestato.*

5. *Il Nicolò Ghiani, padre di Vitto e suocero di Agostino Serra, come Notaio infedele e falsario è stato da molti anni addietro privato del sigillo e inabilitato ad ogni ufficio pubblico.*

6. *E' vero che nel 1835 Antonio Concu invitò Serapio Salis a dire che intese il padre chiedere aiuto a fare il nome di Raimondo Pianti in cambio di una botte di vino, nonostante il Salis non intese tali voci pur trovandosi vicino.*

3.3. Sentenza finale

a) *Testimonianze a difesa del Pianti*

Le persone che verranno sentite riguardo questi capi di difesa effettivamente confermeranno quanto scritto nella relazione presentata.

Ad esempio il 26 marzo 1838, Battista Cannas⁴⁷ dichiara che il Concu fino a qualche anno prima possedeva una gran vigna nella località *Baiangiu*, esattamente circa tre anni prima quando era Maggiore di Giustizia Francesco Putzolu, ed il Giurato di Giustizia era Pasquale Orrù. In proposito dell'acquisto però si diceva che Pasquale Orrù fosse un finto acquirente, mentre in realtà la comprò don Francesco Ghiso. Quindi Battista Cannas confermava in tutte le sue parti l'articolo della cedola che riguarda la cessione della vigna a Francesco Ghiso per l'interposta persona di Pasquale Orrù, quest'ultimo cognato di Concu e compare del Ghiso che quindi la possedette, e che in seguito ereditarono la moglie e i figli.

Anche Angelo Bellu, parente di secondo grado di Pianti, conferma questa versione⁴⁸, avendolo sentito dal servitore di Pasquale Orrù. Altre conferme importanti arrivano da Antonio Nuxis⁴⁹, che ha servito proprio Ghiso, lavorando anche nella vigna in questione; e da Domenico Ciccu⁵⁰, che invece ha servito Pasquale Orrù, il quale ha riferito a lui stesso che la vigna non era stata acquistata da lui ma dal Ghiso. Sembra quindi che la tesi del primo articolo sia confermata da queste testimonianze. Ora anche i testimoni chiamati a trattare sulle cause

⁴⁷ Ibid., carta 195.

⁴⁸ Ibid., carta 197.

⁴⁹ Ibid., carta 200.

⁵⁰ Ibid., carta 209.

dell'inimicizia tra il Pianti e il Putzolu sembrano dare ragione al secondo articolo della cedola presentata dalla difesa.

Sofia Cotza⁵¹ infatti era presente quando nel 1834 il Pianti ebbe una disputa con Priama Putzolu, figlia del fratello di Francesco. Il Pianti la chiamò ladra e puttana del Ghiso, come si diceva che realmente fosse. Sofia Cotza era presente anche quando, qualche mese dopo questo episodio, il Pianti disse al Putzolu di contenere i suoi figli perché stavano disturbando le persone delle aie vicine; il Putzolu ebbe allora una reazione violenta dicendo le seguenti parole: *“tui tenis cun deu pinna de pudda, ma speru de tidda fai tuddiri, e intandus asa a pagai puru is calunniasa chi as bogau a su sanguini miu”*⁵². Il Pianti col Putzolu sono da tutti considerati accerrimi nemici. Questa versione viene confermata anche da altri tre testimoni.

Sul terzo articolo invece, quello in cui si sostiene che il Pianti avrebbe testimoniato contro Vitto Ignazio Ghiani, il 27 marzo viene sentito Pietro Pinna⁵³. Egli dichiara che oltre Vitto Ignazio Ghiani, anche Giuseppe Mannai, Luigi Pinna e Pietro Antonio Pinna sono stati carcerati. Il primo per l'omicidio e grassazione commessa a danno del sacerdote Battista Lonis, e gli altri tre per grassazione di denaro fattosi a danno di Giuseppe Porcedda.

Un altro testimone, Pietro Cruccu⁵⁴, conferma tutto e aggiunge particolari più precisi. Vale a dire che nel 1832 si rese diffidente della giustizia Vitto Ignazio Ghiani per grassazione e omicidio del Sacerdote Lonis, anche se i seguito ottenne la libertà. Pianti nel processo testimoniò contro Ghiani. Testimoniò inoltre contro

⁵¹ Ibid., carta 206.

⁵² “Tu con me hai un conto in sospeso, ma spero di fartelo pagare, così come pagherai le offese fatte ai miei consanguinei”.

⁵³ A.S.C., R.U., Cause criminali, cl. III, serie II, fascicolo n° 5258, carte 212, 213 e 214.

⁵⁴ Ibid., carta 216.

Giuseppe Mannai, Luigi Pinna e Pietro Antonio Pinna per un'altra grassazione a danno di Giuseppe Porcedda. S'inimicarono col Pianti anche Nicolò Ghiani e Agostino Serra in quanto parenti di Vitto Ignazio Ghiani.

Questo fatto che riguarda il processo in cui Pianti testimoniò contro i protagonisti di quello che sarà definito dalla difesa come il "Complotto Ghiani", è confermato anche da altre tre testimonianze.

Sull'articolo quattro della cedola presentata dalla difesa ci sono le testimonianze di Caterina Argiolas⁵⁵ e Antonio Dessì⁵⁶ per la prima parte, cioè per quello che riguarda la diffamazione di gravidanza furtiva a danno di Margherita, figlia di Luigi Pinna. Invece per quanto riguarda l'avvelenamento delle acque da parte di Agostino Serra ci sono le testimonianze dei pescatori Michele Etzi⁵⁷ e Simone Aramu⁵⁸.

b) Esito della vicenda

I capi di difesa presentati nella cedola sono stati confermati dalle testimonianze. Però non sono stati trovati gli atti ufficiali menzionati nell'articolo 4⁵⁹, ovvero quelli riguardo i processi sulla grassazione e omicidio, e quelli sull'avvelenamento delle acque nella quale il Pianti ha testimoniato.

⁵⁵ Ibid., carta 228.

⁵⁶ Ibid., carta 230.

⁵⁷ Ibid., carta 232.

⁵⁸ Ibid., carta 233.

⁵⁹ Ibid., carta 237.

Nonostante questo però, dopo una relazione della difesa datata 24 dicembre 1838⁶⁰ in cui si ripete il contenuto dell'ultima cedola, arriva la sentenza del Regio Consiglio.

Il Regio Consiglio ha considerato valida la tesi della difesa secondo cui il processo sarebbe stato influenzato da tutte quelle testimonianze false fatte in odio del Pianti, abbracciando così la tesi del complotto. Il 7 gennaio del 1839 il Regio Consiglio dichiara doversi rilasciare Raimondo Pianti⁶¹, che il giorno dopo fu liberato.

⁶⁰ Ibid., carte 240 e 241.

⁶¹ Ibid., carta 242.

Conclusioni

Questa causa criminale può offrire una fotografia di quello che poteva essere la giustizia nel periodo sabauda, e anche di quello che poteva essere il rapporto del popolo con la giustizia. Infatti abbiamo visto che la causa si è prolungata per molti anni; questo è avvenuto da una parte perché i tempi erano di media molto lunghi, ma d'altra parte anche perché la causa è stata riaperta da quelle persone che attraverso la giustizia si volevano liberare di Raimondo Pianti, loro nemico; spingendo così molti a testimoniare il falso, e creando quello che la difesa brillantemente chiamò il “complotto Ghiani” .

Anche se il “codice Feliciano” non era ancora entrato in vigore, in questa vicenda si possono già osservare alcuni elementi di progresso rispetto alcuni anni prima. Innanzitutto era già stata abolita la tortura (Editto del 2 febbraio 1821), che spesso spingeva l'imputato a dichiararsi colpevole nonostante non lo fosse; e inoltre si andavano già delineando le basi che consentiranno nei successivi anni di arrivare ad un sistema penale non caratterizzato esclusivamente dalla severità delle pene. Infatti l'Illuminismo aveva portato nuove correnti di pensiero che si orientavano verso il compito della rieducazione dei criminali. Ma per prendere pienamente coscienza di questo compito ci vorrà ancora molto tempo.

Bibliografia

M. DA PASSANO

Delitto e delinquenza nella Sardegna sabauda (1823.1844), Giuffrè Editore, Milano, 1984.

M. DA PASSANO

“*La criminalità ed il banditismo dal Settecento alla prima guerra mondiale*”, in *Storia d'Italia, Le regioni dall'Unità ad oggi, La Sardegna*, a cura di Luigi Berlinguer e Antonello Mattone, Giulio Einaudi editore, Torino, 1998.

A. BUCARELLI

Criminalità e giustizia penale nella Sardegna del periodo sabauda, Scuola Sarda Editrice, Cagliari, 1998.

A. DURZU

Cultura e amministrazione della giustizia nella Sardegna sabauda del Settecento, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari, Nuova serie, vol. XXVII -2004- Parte I*, Cagliari, 2004.

G. SOTGIU

Storia della Sardegna sabauda, 1720-1847, Laterza, Bari, 1984.

G. SOTGIU

Storia della Sardegna dopo l'Unità, Laterza, Bari, 1986.

F. C. CASULA

La Sardegna aragonese, vol. 2, La Nazione Sarda, Chiarella, Sassari, 1990.

L. DEL PIANO

La sollevazione contro le chiudende (1832-1833), Sardegna Nuova Editrice, Cagliari, 1971.

G. DONEDDU

Criminalità e società nella Sardegna del secondo Settecento, in *Criminalità e società in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, vol. 12, Giuffrè, Milano, 1991.

A. BOSCOLO, L. BULFERETTI, L. DEL PIANO

Profilo storico-economico della Sardegna dal riformismo settecentesco a "Piano di Rinascita", Cedam, Padova, 1962.

A. GIRGENTI

La storia politica nell'età delle riforme, in *Storia dei Sardi e della Sardegna*, a cura di M. Guidetti, vol. IV, *L'età contemporanea, Dal governo piemontese agli anni 60 del nostro secolo*, Jaca Book, Milano, 1989.

P. MARONGIU

Teoria e storia del banditismo sociale in Sardegna, Edizioni della Torre,
Cagliari, 1981.

G. MADAU DIAZ

Storia della Sardegna dal 1720 al 1849, Editrice Sarda Fossataro, Cagliari,
1971.

C. SOLE

La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra, Editrice Sarda Fossataro,
Cagliari, 1967.

DOCUMENTI

Archivio di Stato di Cagliari, *Reale Udienza, Cause criminali*, classe III, serie
II, fascicolo 5258.